

**OGGETTO: contratti a termine-scatti di anzianità ed emolumenti
relativi al periodo estivo**

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 18.04.2011, ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro chiedendo:

- accertarsi e dichiararsi la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato con effetto retroattivo fin dalla data di stipula del primo contratto di lavoro, ossia fin dal 17.09.2001, o, in via subordinata, a decorrere dal giorno successivo al superamento dei trentasei mesi del rapporto di lavoro, ossia dal 18.09.2004, o, comunque, dalla data che sarà ritenuta di giustizia;
- accertarsi e dichiararsi il proprio diritto alla progressione nelle posizioni stipendiali (scatti di anzianità) con effetto retroattivo dalla stipula del contratto di lavoro immediatamente successivo al primo e, per l'effetto, riconoscersi le maggiori somme retributive e contributive, oltre accessori di legge, nonché la ricostruzione di carriera;
- accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al recupero contributivo e retributivo per i mesi di luglio e agosto di ciascun anno con effetto dalla data di stipula del primo contratto di lavoro, ossia fin dal 17.09.2001, o, in via subordinata, a decorrere dal giorno successivo al superamento dei trentasei mesi del rapporto di lavoro, ossia dal 18.09.2004, o, comunque, dalla data che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, riconoscersi le maggiori somme a tal titolo, oltre accessori di legge;
- accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al recupero delle maggiori somme a titolo di TFR e di tredicesima mensilità sulle differenze stipendiali dovute, con le decorrenze di cui sopra;
- accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al risarcimento del danno da computarsi secondo il parametro di cui all'art. 18 L. 300/70 ovvero secondo il diverso criterio ritenuto di giustizia anche mediante ricorso al principio equitativo e, per l'effetto, condannarsi al relativo pagamento, oltre accessori di legge, l'Amministrazione convenuta.

La ricorrente ha premesso in fatto di essere docente abilitata e di avere svolto attività di docenza con contratti a tempo determinato in maniera continuativa presso diversi istituti scolastici pubblici sin dall'anno scolastico 2001/2002.

Ella deducendo l'illegittimità dei contratti a termine in particolar modo per violazione dell'art. 1 del D.Lgs. 368/2001, non riportando i contratti stipulati alcuna causale giustificativa dell'apposizione del termine, nonché dell'art. 5, commi 3, 4 e 4bis stesso Decreto, ha rivendicato il diritto alla


conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato e il diritto al risarcimento dei danni subiti, consistiti nel danno patrimoniale per la mancata attribuzione degli emolumenti relativi al periodo estivo, degli scatti di anzianità e di ogni altro emolumento riservato al personale docente a tempo indeterminato, e nel danno non patrimoniale, per la condizione di precarietà e di frustrazione che ella ha vissuto e vive, da quantificarsi quest'ultimo ex art. 18 L. 300/70.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca resistendo alla domanda. Il Ministero ha rilevato, in particolare, che i rapporti di lavoro dedotti sono sottratti alla disciplina di cui al D.Lgs. 368/2001, essendo soggetti ad una disciplina speciale, integralmente rispettata nella fattispecie, e che alla richiesta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato osta l'art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001.

Parte ricorrente ha, altresì, sollevato la questione pregiudiziale costituzionale e comunitaria in relazione all'art. 1, comma 1, D.L. 134/2009, convertito nella L. 167/2009, e all'art. 9, comma 18, D.L. 70/2011, convertito nella L. 106/2011, evidenziandone il contrasto con l'art. 3 Cost. e con la Direttiva 99/70/CE relativa all'Accordo quadro sui contratti a tempo determinato.

Il primo ha aggiunto all'art. 4 L. 124/99 il comma 14bis secondo cui *"I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni"*.

Il secondo ha aggiunto all'art. 10 D.Lgs. 368/2001 il seguente comma 4bis: *"Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto."*



Entrambe le disposizioni citate - si sostiene - limiterebbero irragionevolmente la sfera applicativa della Direttiva comunitaria.

La causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.

Nel ricorso, si possono individuare e distinguere, essenzialmente, due domande:

- una domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato sul presupposto dell'illegittima stipula di contratti a tempo determinato, in violazione del D.Lgs. 368/2001; a questa domanda si accompagna la rivendicazione delle differenze stipendiali, per dodici mensilità, e delle maggiori somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto e di tredicesima mensilità;
- una domanda di risarcimento del danno subito, sia patrimoniale, per la mancata attribuzione degli emolumenti relativi al periodo estivo, degli scatti di anzianità e di ogni altro emolumento riservato al personale docente a tempo indeterminato, sia non patrimoniale, per la condizione di precarietà e di frustrazione che la ricorrente ha vissuto e vive, da quantificarsi quest'ultimo ex art. 18 L. 300/70.

La prima domanda, con le rivendicazioni economiche da essa *stricto sensu* discendenti, anche sotto il profilo risarcitorio, sarà oggetto di esame all'esito del giudizio di costituzionalità che questo Tribunale ritiene di provocare, sulla disciplina dei contratti a termine della scuola, come da ordinanza motivata alla quale si rinvia.

In questa sede, pertanto, sarà analizzata l'ulteriore domanda proposta, impropriamente qualificata come domanda di risarcimento, che assume carattere autonomo essendo fondata su elementi fattuali indipendenti dalla qualificazione del rapporto di lavoro.

1. Rileva, in ordine agli **scatti di anzianità**, l'art. 53, comma 3, L. 312/80 che così stabilisce: "*Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1 giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.*". L'art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. 399/1988 ha previsto il diritto al computo dell'anzianità di servizio, prima circoscritto

ai soli docenti di religione, anche per i docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato.

La domanda azionata merita di essere accolta.

Depongono in senso favorevole al riconoscimento degli incrementi stipendiali come sopra descritti sia la contrattazione collettiva (vd. l'art. 146 del CCNL comparto scuola quadriennio giuridico 2006-2009 stipulato il 29 novembre 2007 secondo cui le disposizioni prima richiamate continuano a trovare applicazione nel comparto), sia i principi desumibili dalla normativa comunitaria, segnatamente il principio di non discriminazione di cui alle clausole 1, lett. a), e 4 dell'Accordo quadro prima citato; quest'ultima, di cui la Corte di giustizia ha espressamente riconosciuto l'efficacia diretta (sent. 15 aprile 2008, caso *Impact*, C-268/06), stabilisce, tra l'altro, che "1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive...".

Alla luce di ciò, la circostanza che la ricorrente abbia prestato servizio e prestato tuttora servizio in favore dello stesso ente, sostanzialmente in via continuativa fin dall'anno scolastico 2001/2002, senza significativi intervalli temporali tra un contratto e l'altro - si consideri che tali intervalli risultano aver coinciso con il periodo estivo di sospensione delle attività didattiche - ed in relazione a figure professionali assimilabili (la parte ricorrente è sempre stata assunta come docente) non può restare senza effetti. Diversamente, si autorizzerebbero discriminazioni irragionevoli sotto il profilo retributivo tra personale assunto con contratto a tempo indeterminato e personale impiegato a tempo determinato.

Ne consegue il diritto di parte ricorrente di percepire le differenze retributive conseguenti all'applicazione degli scatti di anzianità nel periodo considerato. Sull'importo che andrà così determinato è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, essendo vietato il cumulo degli accessori ex art. 22, comma 36, L. 724/94.

2. Del pari fondata è la domanda volta al pagamento delle **mensilità di luglio ed agosto** sul presupposto dell'illegittimità dei contratti stipulati fino al 30 giugno.

A fronte della puntuale deduzione della ricorrente, di aver sempre rivestito incarichi su posti vacanti, presupposto questo che avrebbe reso

necessario il ricorso a supplenze annuali, non ha corrisposto alcuna controdeduzione da parte del Ministero.

Ne consegue il diritto di percepire gli emolumenti relativi ai mesi di luglio e agosto, nel periodo considerato ed eccettuate eventuali supplenze annuali, a decorrere dal primo contratto a termine stipulato fino al 30 giugno, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, L. 724/94.

Per quanto esposto, le domande devono essere accolte. Per quanto esposto, le domande
Ogni decisione sulle spese di giudizio è rinviata alla sentenza definitiva.


P.Q.M.

Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:

- accoglie le domande con l'accertamento del diritto di parte ricorrente di percepire gli scatti di anzianità con le modalità e nella misura stabilita dalla legge e dalla contrattazione collettiva nonché gli emolumenti relativi ai mesi di luglio ed agosto, a decorrere dalla stipula del primo contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno;
- per l'effetto, condanna il Ministero resistente, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, a pagare, in favore di parte ricorrente, le somme come sopra indicate;
- rinvia alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di giudizio.

Così deciso in Lamezia Terme il 30 maggio 2012

IL GIUDICE
Antonio Tizzano



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Depositato in Cancelleria il 30 MAG. 2012

CANCELLIERE
(Giovanna Giampa)

